



23 NOV. 2017

27946/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 18674/2012

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Cron. 27946
 Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - Rep.
 Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere - Ud. 28/06/2017
 Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - CC
 Dott. FRANCESCA MIGLIO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18674-2012 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
 (omissis);

- ricorrente -**contro**

COMUNE DI ARDORE, in persona del Sindaco pro tempore,
 elettivamente domiciliato in (omissis)

2017

3031

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente
 all'avvocato (omissis) , giusta delega in
 atti;



- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 1678/2011 della CORTE
D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il
24/01/2012 R.G.N. 834/2009;



Camera di consiglio del 28 giugno 2017 - n. 40 del ruolo
RG n. 18674/2012
Presidente: Napoletano - Relatore: Miglio

RG. 18674/2012

RILEVATO

che con sentenza in data 24 gennaio 2012 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri, che aveva respinto la domanda di ^(omissis) ^(omissis), il quale aveva dedotto di aver prestato servizio presso il Comune di Ardore nell'ambito dei progetti di lavoro socialmente utile, con mansione formalmente di aiuto vigile, ma di fatto di ausiliare del traffico ed aveva chiesto la conversione del suddetto rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica di vigile e la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive ed, in subordine, l'esclusivo riconoscimento del credito a titolo di differenze retributive maturate per aver svolto di fatto mansioni di ausiliare del traffico;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso il ^(omissis) affidato a due motivi, al quale ha opposto difese il Comune di Ardore con controricorso;

che il Comune di Ardore ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo;

che è stata depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c. dal Comune di Ardore;

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo di ricorso, il ^(omissis) denuncia vizio di motivazione ex art. 360 primo comma, n. 5 c.p.c., affermando che il giudice di merito avrebbe fondato il proprio convincimento su documentazione estranea e diversa da quella prodotta nel procedimento sottoposto al suo esame; lamenta in particolare che, qualora fossero stati effettivamente valutati i verbali e le delibere comunali dallo stesso prodotti, il rapporto tra il ^(omissis) e il Comune di Ardore dal 1997 al 2007 sarebbe stato qualificato come "locatio operarum", in quanto il ricorrente non era stato impiegato in progetti di lavoro socialmente utile, ma in attività quali la prevenzione e l'accertamento delle violazioni, la

redazione e sottoscrizione di verbali di accertamento, i sopralluoghi igienico - sanitari ovvero in attività istituzionali dell'ente svolte con le modalità proprie del rapporto di lavoro subordinato;

2. con il secondo motivo di ricorso il ^(omissis) denuncia la violazione e falsa applicazione dell' art. 36, comma 2 d.lgs. n. 165 del 2001, alla luce della direttiva europea n. 1999/70 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.)

In particolare il ricorrente censura le statuizioni della Corte d'Appello e, in primo luogo, l'affermazione secondo cui il contratto a tempo determinato nel pubblico impiego non è suscettibile di conversione;

3. con l'unico motivo di ricorso incidentale il Comune di Ardore sostanzialmente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., lamentando l'erroneità della statuizione della Corte territoriale sulla compensazione delle spese processuali;

1.1. il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto privo della trascrizione integrale dei verbali e delle delibere richiamate, nonché dei progetti per lavori socialmente utili. Tale formulazione del motivo si presenta carente sotto il profilo dell' autosufficienza. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il ricorrente che in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto di prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione , la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito di sopperire con indagini integrative (Cfr., ex plurimis, Cass. sez. 6 - L n. 17915 del 2010). Quanto al dedotto travisamento, poi, il collegio rileva che le statuizioni sono state erroneamente impugnate sotto il profilo del vizio di motivazione,

configurando, semmai, un errore revocatorio (Cfr., ex plurimis, Cass. n. 19921 del 2012);

2.1. il secondo motivo è infondato. L'istituto dell'assegnazione a lavori socialmente utili (LSU) rappresenta, secondo la dottrina e la giurisprudenza, uno strumento innovativo per fronteggiare la disoccupazione, soprattutto giovanile. Esso nasce con una connotazione marcatamente previdenziale-assistenziale ed ha ad oggetto, secondo la disciplina dettata dal d.lgs. n. 468 del 1997, poi modificata dal d.lgs. n. 81 del 2000, l'esecuzione di progetti attuati da enti pubblici (oltre che da soggetti privati e da società miste) attraverso il coinvolgimento di soggetti privi di occupazione a cui viene riconosciuto un emolumento, prima denominato sussidio, che evoca la matrice assistenziale dell'istituto, poi "assegno", che mostra invece l'evoluzione verso una forma di tirocinio/praticantato. L'occupazione temporanea nei suddetti lavori non può qualificarsi come lavoro subordinato (Cfr. Cass. n. 22287 del 2014) essendo, siffatta natura, espressamente esclusa dall'art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997, poi riprodotto, negli stessi termini dall'art. 4 del d.lgs. n. 81 del 2000, i quali prevedono che l'utilizzazione dei lavoratori in questione "non determina la instaurazione di un rapporto di lavoro". Trattasi viceversa di un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (il lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l'ente previdenziale erogatore dell'emolumento) di matrice assistenziale e con finalità formativa, diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Ne consegue che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (In termini Cass. n. 13472 del 2016);

la Corte territoriale, nel caso in esame, ha ritenuto, conformemente alla qualificazione normativa della fattispecie e confermando la statuizione della sentenza di primo grado, la sussistenza di un rapporto giuridico di natura previdenziale derivante dall'assegnazione del (omissis) a lavori socialmente utili, escludendo, sulla base delle emergenze documentali (art. 1 della convenzione)

e della prova testimoniale, che fosse configurabile un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione, tanto con riferimento anche alla mancanza di una specifica censura sulla statuizione del giudice di primo grado in ordine al "totale difetto di allegazione con riguardo alle mansioni di collaboratore del vigile alle quali il ricorrente era tenuto in forza del progetto LSU nel quale era inserito, non essendo state indicate in alcun modo le mansioni da assolvere, né la durata dei progetti a far data dal 1997, né l'oggetto degli stessi". Ne consegue l'irrilevanza della Direttiva 1999/70 nel caso in esame, atteso che, come precisato dalla Corte di Giustizia, sesta sezione, nella sentenza Sibilio contro Comune di Afragola C-157-11, la clausola 2 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che prevede che il rapporto costituito tra i lavoratori socialmente utili e le amministrazioni pubbliche per cui svolgono le loro attività non rientri nell'ambito di applicazione del detto accordo quadro, qualora (circostanza, che spetta al giudice di rinvio accertare) tali lavoratori non beneficino di un rapporto di lavoro quale definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi nazionale in vigore, oppure gli Stati membri e/o le parti sociali abbiano esercitato la facoltà loro riconosciuta al punto 2 di detta clausola (che offre agli Stati membri e/o alle parti sociali la facoltà di sottrarre al campo di applicazione di tale accordo quadro, i "rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato" nonché i contratti e i rapporti di lavoro "definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici"-sentenza Adelener, punto 57);

3.1. l'unico motivo di ricorso incidentale è infondato. Al procedimento in oggetto si applica l'art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che consentiva la compensazione delle spese processuali in presenza di " giusti motivi". Tali ultimi motivi sono individuati nella sentenza impugnata nella qualità delle parti e nella peculiarità della questione trattata;

4. per i motivi esposti, sia il ricorso principale che il ricorso incidentale devono essere respinti;

5. Anche le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate, pretendendosi in ipotesi di reciproca soccombenza;

6. non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;

compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Adunanza camerale del 28 giugno 2017.

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia

Depositato in Cancelleria

oggi, 23 NOV. 2017



IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia

Il Presidente

Giuseppe Napoletano



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 23 novembre 2017

La presente copia si compone di 7 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92